ACCORDO SINDACALE

Commissione Paritetica di Conciliazione
(in attuazione del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n°.80, e del decreto legislativo 387/98)

Addì 30 ottebre 2010 presso la sede della Confesercenti della Provincia di Messina

Tra

La Confesercenti della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. **Giovanni Calabrò** e dal direttore Sig. **Michele Sorbera**

e

la Fisascat-Cisl di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Pancrazio Di Leo**

la Filcams-CGIL di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Carmelo Garufi**

la Uiltucs-Uil di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Eliseo Gulotti**

visti

- Il C.C.N.L. Terziario 23 luglio 2008,
- l'art. 36 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, nr. 80, il Decreto Legislativo 387/98 e successive modifiche che hanno reso obbligatorio il tentativo di conciliazione per le vertenze di lavoro,
- gli art.410, 411, 412 del C.p.c.

fermo restando la possibilità di ricorrere alla Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro,

in forza di quanto sopra,

si è concordato quanto segue

Articolo 1

E' istituita, presso l'Ente Bilaterale del Terziario di Messina e/o "Confesercenti", la Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze individuali, e la Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze collettive di cui al C.C.N.L. .

Alla Commissione Paritetica Territoriale sono demandate:

1) Le controversie individuali e collettive di lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, introdotto dal Decreto Legislativo nr. 80/98, dal Decreto Legislativo 387/98 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dal presente accordo.

2) Esame ed interpretazione di norme contrattuali relative al 2° livello di contrattazione.

3) Redazione sulla base di quanto previsto dai CCNL e delle contrattazioni territoriali delle relative tabelle paga.

4) Tentativo di conciliazione delle vertenze relative ai licenziamenti individuali di cui alle leggi 604/64, 300/70 e 108/90 e successive modificazioni.

5) Elaborazione e predisposizione della modulistica -tipo necessaria all'attuazione dei compiti assegnati.

6) Esame ed applicazione delle disposizioni previste dalla vigente contrattazione in materia di: Livelli e Qualifiche, modalità di accesso al mercato del lavoro ecc.

7) Altri compiti demandati dalla contrattazione collettiva.

8) Altri compiti eventualmente demandati da norme di legge in materia di lavoro.

- La Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze individuali è composta da un rappresentante della Confesercenti della Provincia di Messina e da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale dei lavoratori, firmataria del presente accordo, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze collettive è composta da 6 componenti, dei quali 3 designati dalla Confesercenti della Provincia di Messina e da 3 designati da Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e UiltuCs-UIL, firmatarie del presente accordo.

L'Organizzazione Sindacale dei lavoratori inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia, con le seguenti modalità, tra loro alternative:

- spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R;
- trasmissione a mezzo fax (che assume pieno valore legale);
- consegna a mano in duplice copia.

La Segreteria provvederà a convocare la Commissione Paritetica Territoriale e ad avvertire l'azienda nei cui confronti è promossa la vertenza con lettera raccomandata A/R o Fax.

Il termine prescritto dall'art. 37 del Decreto Legislativo nr. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Organizzazione Sindacale dei lavoratori.

Articolo 2

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo obbligatorio dì conciliazione ai sensi degli art. 410, 411 e 41 2 c.p.c., come modificati dalla Legge nr. 533/73 e dagli art. 36 e segg. del Decreto Legislativo nr. 80/98.

Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto, a cura della Commissione, apposito processo verbale di conciliazione o di mancato accordo e mancata comparizione delle parti o di una di esse, facendo risultare gli estremi delle conclusioni cui le parti sono pervenute.

Il verbale deve essere redatto in sei copie, di cui due consegnate alle parti in causa.

Una copia del verbale viene quindi depositato a cura della Confesercenti presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Messina, o altro ufficio pubblico che potrà essere indicato in itinere.

Il verbale redatto a tal fine deve contenere:

1) Il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

2) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

3) La presenza delle partì, personalmente o correttamente rappresentate.

Articolo 3

Le parti, azienda e lavoratore, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, ai finì e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2113, comma 4°, c.c. 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla legge nr. 533/73 e dal Decreto Legislativo nr. 80/98, in sede di Commissione Paritetica Territoriale che a tal proposito si riunirà su richiesta.

A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell'Organizzazione Sindacale componente della Commissione stessa.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per assicurare l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante in possesso del requisito previsto all'art. 2, punto 2.

Le Parti, entro sette giorni dalla stipula del presente accordo, comunicheranno alla Segreteria della Commissione Paritetica i nominativi dei loro rappresentanti.

La Segreteria, a sua volta, inoltrerà detti nominativi alla Direzione Provinciale del Lavoro per il relativo deposito delle firme.

Articolo 4

L'attività di Segreteria per il funzionamento della Commissione Paritetica è curata dai Servizi Sindacali della Confesercenti della Provincia di Messina.

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dal precedente art. 3, si svolge di conseguenza presso le sedi della Confesercenti della Provincia di Messina e della periferia.

Articolo 5

Il presente accordo si applica nei confronti delle aziende che risultano in regola con le condizioni associative previste dalla Confesercenti della Provincia di Messina che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi ed il CCNL del Turismo ed esclusivamente per i tentativi obbligatori di conciliazione promossi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Dette aziende dovranno altresì essere in regola con il versamento delle Quote di Servizio (Quacop), nonché con la contribuzione all'Ente Bilaterale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confesercenti

CONFESERCENTI PROV. DI MESSINA
Via La Farina, 1
98122 MESSINA

.....

Fisascat-Cisl

.....

Filcams-Cgil

.....

Uiltucs-Uil

.....